

Restano gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi per i periodi d'imposta precedenti

Abolizione Irap con strascichi

Dichiarazione e saldo nel 2022. Ma niente più acconto

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Dopo l'abolizione dell'Irap, i contribuenti non più soggetti al tributo dovranno presentare la dichiarazione Irap 2022 (2021), entro il 30/11/2022, versare il saldo del 2021, entro il 30/6/2022 (o entro il 22/8/2022 con maggiorazione), ma non dovranno più versare gli acconti relativi al periodo d'imposta 2022. Restano fermi, in aggiunta, tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi relativi ai periodi d'imposta precedenti al 2022. Il comma 8 dell'art. 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022), ha disposto l'esclusione dall'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per imprenditori ed esercenti arti e professioni che svolgono la loro attività in forma individuale, con decorrenza dal 2022. La conseguenza è, pertanto, che, a decorrere dal periodo in corso all'1/1/2022, il tributo regionale non sarà più dovuto dalle "persone fisiche" esercenti attività commerciali, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 3 del d.lgs. 446/1997 e arti e professioni, ai sensi della lett. c) del medesimo comma. Con riferimento all'ambito soggettivo, l'Agenzia delle entrate (circ. 4/E/2022 § 3) ha chiarito che, in base al combinato disposto di cui al comma 8 dell'art. 1 della legge 234/2021 e all'art. 55 del dpr 917/1986 (Tuir), l'esclusione riguarda le persone fisiche esercenti imprese commerciali, ove per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, an-

corché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c. ovvero le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi, attività intermedie nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa e altre attività ausiliarie alle precedenti nonché le attività agricole eccedentarie e che superano i limiti indicati nelle lett. b) e c), del comma 2 dell'art. 32 del dpr 917/1986. Si ricorda che, anteriormente al 31/12/2021, gli imprenditori e i professionisti non erano soggetti al tributo, se contribuenti in regime forfetario, di cui alla legge 190/2014, o in regime di vantaggio, di cui al dl 98/2011, alla stessa stregua dei contribuenti privi di autonoma organizzazione, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 446/1997. La conseguenza, quindi, è che, fino alla fine del 2021, fatti salvi i casi indicati, l'esclusione dall'Irap degli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo era condizionata esclusivamente da una non ben definita assenza di un'attività autonomamente organizzata, secondo quanto stabilito, anche di volta in volta, dalla giurisprudenza. Il primo problema emerso era quello concernente l'impresa familiare, di cui all'art. 230-bis c.c. e, sul tema, è intervenuta definitivamente l'Agenzia delle entrate (circ. 4/E/2022 § 3), ribadendo quanto già indicato in una specifica risposta con l'esclusione dall'applicazione del tributo, poiché, come chiarito anche in altro documento di prassi (risoluzione 176/E/2008), l'impresa familiare "ha natura individuale e non collettiva (as-

sociativa)". Il secondo problema riguardava le aziende coniugali e, sul punto, l'Agenzia delle entrate (circ. 4/E/2022 § 3) ha precisato che sono "escluse dall'ambito soggettivo di applicazione dell'Irap, a far data dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, le aziende coniugali non gestite in forma societaria". Inoltre, stante il fatto che la lett. c) del comma 1 dell'art. 3 del d.lgs 446/1997 inserisce, tra i soggetti passivi d'imposta, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle a esse equiparate ma anche le associazioni professionali e gli studi associati, ne deriva l'assoggettamento al tributo regionale di detti soggetti collettivi, con la conseguenza che gli stessi continueranno a versare l'Irap alla stessa stregua degli altri soggetti non indicati (società di persone e di capitali, in primis). Per quanto non più sottoposti a imposizione, i detti contribuenti individuali dovranno ancora, con riferimento al 2021, procedere con la presentazione della dichiarazione Irap 2022 (periodo d'imposta 2021), entro il 30/11/2022 e con il versamento del saldo entro il 30/06/2022 (o entro il 22/08/2022 con maggiorazione dello 0,4%), ma non dovranno più versare gli acconti per il 2022, essendo stati soggetti passivi per l'ultima volta nel 2021. La circolare 4/E ha confermato, infine, che l'esclusione dall'ambito soggettivo determina, a partire dal 2022, la decadenza degli obblighi documentali, contabili e dichiarativi funzionali alla determinazione e all'assolvimento del tributo.

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901

